



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII AMBIENTE

ORDINANZA N. 24.....

Li 05-05-2020.....

OGGETTO: MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI E DIVIETO DI CONFERIMENTO NEI CASSONETTI COMUNALI DA PARTE DI CITTADINI NON RESIDENTI O NON DOMICILIATI NEL COMUNE DI SCICLI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente sui rifiuti, hanno l'obbligo di predisporre prima di tutto ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti ed inoltre devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, del massimo recupero di materia;
- i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo, in modo significativo, la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire negli impianti di smaltimento;
- frequentemente i cassonetti stradali e i contenitori vengono utilizzati in modo improprio, ossia immettendo materiali o cose non ammesse alle raccolte per gli specifici contenitori di rifiuti solidi urbani,
- si depositano in modo incontrollato beni durevoli ed ingombranti, solitamente dismessi, in prossimità dei cassonetti attualmente deputati alla raccolta dei rifiuti ordinari;
- l'utilizzo dei cassonetti dislocati in prossimità dei confini territoriali di questo Ente, sono impropriamente utilizzati anche da parte di cittadini non residenti e/o non domiciliati nel Comune di Scicli o da parte di titolari di attività non presenti sul nostro territorio;

CONSIDERATO CHE

- quanto segnalato trova riscontro anche nell'improvviso e progressivo incremento giornaliero della quantità di rifiuti rinvenuta nei cassonetti;
- la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

RITENUTO

opportuno ed indispensabile intervenire, nell'ambito del potere ascrivibile allo scrivente organo di governo in materia di igiene pubblica, con specifici divieti e relative sanzioni amministrative al fine di evitare l'utilizzo scorretto dei cassonetti stradali e dei contenitori per la raccolta rifiuti solidi urbani dislocati sul territorio, particolarmente di quelli collocati nelle aree di confine del territorio comunale;

CONSIDERATO

inoltre che l'abbandono di rifiuti in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema ambientale e di decoro urbano, costituisce anche un problema di igiene urbana;



VISTO

- Il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare l'art. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- Il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare l'art. 192 comma 1), in forza del quale l'abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- Il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare l'art. 198 il quale prescrive, ai commi:
 - 1) l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ";
 - 2) è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";
- il T.U.LL.SS. n. 1265/34;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art 7 bis e 50, comma 5;
- la legge n. 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale";
- VISTO il C.P.P.;
- il Regolamento per la gestione del servizio di raccolta differenziata approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 24 del 07/07/2016;

ORDINA

1. Il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti nei cassonetti stradali e contenitori dislocati nelle aree del territorio comunale da parte di cittadini non residenti o non domiciliati nel Comune di Scicli e dei titolari di attività non insediate sul territorio comunale;
2. Il divieto di lasciare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra o nelle immediate vicinanze dei cassonetti;
3. Il divieto di introdurre nei cassonetti e/o campane della raccolta differenziata stradale frazioni merceologiche dei rifiuti – vetro, plastica, carta – di qualità e/o purezza non idonea;
4. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti ed attività che depositano, scaricano ed abbandonano rifiuti di qualsiasi natura e tipologia in siti non idonei, nonché a tutte le società e attività che effettuino la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, sia pericolosi che non;
5. Il divieto di conferire nei cassonetti RSU i rifiuti speciali assimilati.

AVVERTE

1. l'inosservanza del divieto di cui al punto 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00;
2. l'inosservanza del divieto di cui al punto 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 255 in relazione all'art. 192 del D.lgs. 152/2006 (sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 3000,00);
3. l'inosservanza del divieto di cui al punto 3) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00;
4. l'inosservanza del divieto di cui al punto 4) comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 256 del D. lgs. 152/2006;
5. l'inosservanza del divieto di cui al punto 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00; le sanzioni sono applicabili ad ogni singola trasgressione dei punti sopra elencati.

INCARICA

Il personale del Comando di Polizia Locale sono invitati a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.



INVITA

Tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti gli eventuali abusi e trasgressioni in violazione della presente ordinanza.

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti di legge, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, e 5, 3 comma, della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla data di emissione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

DISPONE

1. La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, ed altresì in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito Internet del Comune;
2. La presente ordinanza sia trasmessa a:
 - a. Titolare P.O. Settore VII, per quanto rimesso alla competenza del proprio ufficio;
 - b. Comandante P.M., per la delegata attività di vigilanza;
 - c. Alla Impresa Tech Servizi s.r.l., affidatario dei servizi ambientali;
 - d. S.E. Prefetto di Ragusa;
 - e. Comandante Tenenza dei Carabinieri di Scicli;
 - f. Comandante Stazione Carabinieri di Donnalucata;
 - g. Comando Provinciale Guardia di Finanza Ragusa;
 - h. Guardia di finanza -Tenza di Modica
 - i. Corpo Forestale Regionale Comando Stazione Ragusa;
 - j. Polizia Provinciale – Libero Consorzio Comunale di Ragusa
 - k. Comune di Modica
 - l. Comune di Ragusa
 - m. Comune di Pozzallo
 - n. Comune di Ispica.

Si certifica la regolarità del presente
Provvedimento e degli atti allo stesso connessi

Titolare P.O. Settore VII
(Ing. Guglielmo Spanò)



IL SINDACO
(Prof. Vincenzo Giannone)